



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Direzione Generale

Comando del Corpo Forestale

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

T +39 0461 494602

F +39 0461 494603

pec direzionegenerale@pec.provincia.tn.it

@ direzionegenerale@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it



Al Dipartimento protezione civile, foreste e fauna

All'Agenzia provinciale delle foreste demaniali

Al Servizio Bacini Montani

Al Servizio Faunistico

Al Servizio Foreste

Al Servizio Sviluppo Sostenibile e aree protette

All'UMse supporto in materia di foreste e difesa del suolo

All'Unità tecnico specialistiche di supporto

Al personale del CFT messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento

All'Associazione Cacciatori Trentini

Al Consorzio dei Comuni Trentini

LORO SEDI

P001/2025

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: chiarimenti in merito all'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. d) ed e) della legge provinciale sulla caccia alle strade forestali di tipo B, nei casi previsti dall'art. 32, comma 3, del D.P.P. 3 Novembre 2008, N. 51-158/Leg.

L'art. 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 disciplina la viabilità forestale, prevedendo che su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli autorizzati dal medesimo articolo di legge o dal proprietario nei casi ivi stabiliti.

Con riferimento alle autorizzazioni da parte del proprietario o del gestore della strada forestale non a esclusivo servizio del bosco (di tipo B), l'art. 32, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 3 Novembre 2008, N. 51-158/Leg recita testualmente: *"Qualora il transito non contrasti con le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, della legge provinciale, i proprietari o i gestori di strade forestali a non esclusivo servizio del bosco possono autorizzare la libera circolazione su dette strade per esigenze connesse a manifestazioni, a sagre, a feste campestri, a specifiche ed occasionali attività di promozione turistica e culturale e all'attività di commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici, per un periodo di tempo strettamente connesso alle motivazioni che lo hanno giustificato e che annualmente, non può superare i trenta giorni oppure i novanta giorni se le esigenze di transito riguardano la predetta attività di commercializzazione"*.

E' stato sollevato il dubbio se, nei casi in cui il proprietario autorizzi la libera circolazione sulle strade forestali di tipo B ai sensi del suddetto art. 32, comma 3, del regolamento provinciale, possano trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. d) ed e) della legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24, che vietano rispettivamente l'esercizio venatorio nelle zone comprese nel raggio di 50 metri da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali o *"di sparare a distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, (...) in direzione di (...) strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali"*.

La questione deve essere risolta tenendo conto non solo e non tanto dell'idoneità della strada, sotto il profilo strutturale e dimensionale, ad essere percorsa da veicoli e neppure della natura pubblica o privata della strada o della sua classificazione come strada forestale, poderale o vicinale, quanto piuttosto in relazione alla sua destinazione alla circolazione generalizzata e indistinta di persone e mezzi.

Nei casi e solo nei casi previsti dall'art. 32 del Regolamento sulla viabilità forestale la strada forestale può essere assimilata ad una strada carrozzabile, nel senso di strada utilizzabile dalla generalità dei cittadini.

Infatti, è l'art. 32 del D.P.P. n. 51/2008 che legittima i proprietari delle strade forestali a consentire, per un tempo limitato e qualora ne ricorrano i presupposti, la libera circolazione sulle stesse, determinando una sospensione ex lege dei divieti di transito previsti dalla normativa provinciale forestale.

Pertanto, in presenza di un'autorizzazione del privato o, nel caso dei comuni, di un'ordinanza del Sindaco, che consenta, conformemente a quanto disposto dal regolamento provinciale, l'apertura di una strada forestale di tipo B al libero transito della collettività, si ritiene trovino applicazione i limiti all'esercizio venatorio sulle strade carrozzabili di cui all'art. 38, comma 1, lett. d) ed e) della legge provinciale sulla caccia n. 24/1991, la cui ratio è da ricercarsi nella tutela dell'incolumità pubblica. Ciò vale evidentemente anche per la caccia da appostamento fisso, pur permanendo anche nel periodo di libera circolazione sulla strada forestale la piena legittimità dell'appostamento stesso, ove realizzato secondo i dettami della disciplina provinciale in materia (art. 27 L.P. 24/1991, art. 17 D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. e delibera della Giunta provinciale n. 1472/2018).

Il titolo autorizzatorio che consente a chiunque l'utilizzazione indiscriminata di una strada forestale, la quale sia nel contempo suscettibile di essere battuta dai cacciatori durante la stagione venatoria, comporta un aumento esponenziale del rischio per la sicurezza dei cittadini e giustifica l'applicazione di misure di prevenzione, come i divieti disposti dal citato art. 38 della legge provinciale sulla caccia.

Tuttavia, nelle ipotesi più frequenti di ordinanza sindacale, è necessario che alla stessa sia data la più ampia diffusione, non soltanto con la pubblicazione sul sito web e all'albo pretorio del comune, ma anche mediante la comunicazione all'Associazione Cacciatori Trentini, nonché alla locale Riserva di caccia.

Inoltre, è onere del comune provvedere alla rimozione od oscuramento temporaneo della segnaletica di divieto all'imbocco delle strade forestali autorizzate al libero transito ovvero affiggere in aggiunta o in alternativa degli avvisi leggibili con gli estremi dall'ordinanza sindacale.

Si pregano il Consorzio dei Comuni Trentini e l'Ente gestore di dare cortesemente la massima diffusione alla presente.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE – CAPO DEL CORPO
- Gen. d. for. ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

C_D371 - C_D371 - 1 - 2025-04-29 - 0005344